



**Comune di Scandicci**  
Provincia di Firenze

**SETTORE OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI E VERDE**  
**SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO**

**DETERMINAZIONE N. 41 DEL 10-02-2014**

**OGGETTO:** *Lite promossa dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze dalla C. S.r.l. C.G. – R.G. 2319/2010 – Costituzione in giudizio – (rif. Ufficio Avvocatura n. 134/2012, ex 4203).*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI E VERDE**

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

RICHIAMATO l'art. 67 dello Statuto Comunale vigente relativo alle competenze dirigenziali;

PREMESSO che:

- in data 9 marzo 2007 veniva notificato l'atto di citazione della C. S.r.l. C.G. con il quale, in proprio e quale mandataria della A.T.I. costituita con la D.C. S.r.l. e la S. S.r.l., conveniva il Comune di Scandicci di fronte al Tribunale civile di Firenze al fine di:
  - 1) far dichiarare l'illegittimità della Determinazione del Dirigente del Settore OO.PP. n. 796 del 29 dicembre 2006 con la quale era stata revocata la precedente Determinazione dello stesso Dirigente n. 38 del 30 gennaio 2006 con cui era stato aggiudicato l'appalto dei lavori di "Esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'ampliamento della scuola Spinelli nel Comune di Scandicci" di cui al bando di gara del 20 giugno 2005, pubblicato in data 6 luglio 2005 sul n. 27 del B.U.R.T.;
  - 2) sentire condannare l'Amministrazione comunale al pagamento di € 365.896,13 ed alla restituzione delle spese fisse sostenute per addvenire alla stipula del contratto di appalto e delle somme trattenute in garanzia oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
  - 3) sentire condannare altresì il Comune di Scandicci al risarcimento del danno all'immagine asseritamente subito dalle società componenti l'A.T.I. in questione che avrebbe dovuto quantificarsi in corso di causa;
- il giudizio di primo grado assumeva R.G. 4452/2007;
- con sentenza n. 2563, depositata il 5 agosto 2009, il Tribunale civile di Firenze dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo riguardo al suddetto giudizio e condannava parte attrice al pagamento delle spese di causa liquidate in € 11.892,37, di cui € 8.000,00 per onorari ed € 2.571,00 per diritti;

CONSIDERATO che:

- in data 2 novembre 2010 è pervenuto al Comune di Scandicci l'atto di citazione di fronte alla Corte di Appello di Firenze proposto dalla C. S.r.l. C.G., in proprio e quale mandataria della A.T.I. costituita con la D.C. S.r.l. e la S. S.r.l., con il quale è stato chiesto, in riforma della sentenza n. 2563/2009 del Tribunale civile di Firenze, che:
  - 1) venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario riguardo alla causa introdotta dall'originario atto di citazione in primo grado notificato in data 9 marzo 2007 e che la stessa venga rimessa, ai sensi dell'art. 353 c.p.c., di fronte al Tribunale civile di Firenze;
  - 2) il Comune di Scandicci venga condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e, comunque, che vengano compensate quelle del primo grado ovvero che si proceda a rideterminazione di queste ultime secondo la tariffa professionale vigente;
- il giudizio di appello ha assunto R.G. 2319/2010;
- la Corte d'Appello ha fissato la prima udienza per il giorno 4 marzo 2014;

VISTA la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali, avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari;

DATO ATTO che, pertanto, gli atti volti alla identificazione del procedimento giudiziario di cui trattasi sono presso l'Ufficio Avvocatura Comunale al fine di rispettare le citate linee guida del Garante Privacy (rif. Ufficio Avvocatura n. 134/2012, ex 4203);

RAVVISATA l'opportunità, sentita l'Avvocatura Comunale, di costituirsi nel giudizio R.G. 2319/2010 innanzi alla Corte d'Appello di Firenze, allo scopo di contestare l'ammissibilità e la fondatezza dello stesso;

INDIVIDUATO nell'Avv. Claudia Bonacchi, responsabile dell'Avvocatura Comunale, il legale cui conferire mandato alle liti per la rappresentanza e difesa in giudizio

## **DETERMINA**

- 1) Di prendere atto di tutto quanto in premessa specificato;
- 2) Di resistere nel giudizio come sopra identificato e, sentita l'Avvocatura Comunale, di individuare l'Avv. Claudia Bonacchi, avente domicilio legale in Scandicci, Piazzale della Resistenza, presso la sede dell'Amministrazione Comunale, quale difensore cui conferire il mandato per la rappresentanza processuale dell'Amministrazione Comunale, in persona del Sindaco *pro tempore*;
- 3) Di dare atto, conseguentemente, che il mandato a costituirsi con il suindicato difensore verrà conferito dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Scandicci;
- 4) Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI  
E VERDE**

*Arch. Andrea Martellacci*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.